



Direzione Istruzione
Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE
ATTIVITÀ EDUCATIVO-DIDATTICHE E DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA IN 54 SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI
FIRENZE: LOTTI 1, 2 E 3**

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
Art. 2	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	1
2.1	Caratteristiche del servizio e tipologia delle attività.....	1
2.2	Gestione e funzioni del personale.....	4
Art. 3	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
Art. 4	ATTIVITÀ DI RACCORDO E FORMAZIONE.....	8
Art. 5	PERSONALE.....	9
5.1	Coordinatore/Coordinatrice organizzativo/a.....	9
5.2	Coordinatore/Coordinatrice pedagogico/a.....	9
5.3	Requisiti dei/lle coordinatori/trici.....	10
5.4	Personale docente e personale educativo.....	10
5.5	Assenza del personale docente e personale educativo.....	11
5.6	Clausola sociale e disposizioni inerenti il personale.....	11
Art. 6	OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	12
Art. 7	MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE.....	15
Art. 8	DURATA DEL CONTRATTO - RINNOVO DEL SERVIZIO.....	15
Art. 9	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.....	16
Art. 10	MODIFICHE CONTRATTUALI.....	16
Art. 11	REVISIONE DEI PREZZI.....	17
Art. 12	MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	18
Art. 13	COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ.....	18
Art. 14	CONTROLLO QUALITÀ E VERIFICHE PRESTAZIONI.....	20
Art. 15	CONTESTAZIONI E PENALI.....	20
Art. 16	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	22
Art. 17	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	23
Art. 18	CAUZIONE.....	24
Art. 19	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	24
Art. 20	DUVRI.....	25
Art. 21	FORO COMPETENTE CONTROVERSIE.....	25
Art. 22	STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	26
Art. 23	ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO.....	26
Art. 24	OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO.....	26
Art. 25	SCIOPERI.....	26
Art. 26	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	26
Art. 27	NORME TRANSITORIE E FINALI.....	27

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento a terzi del servizio di attività educativo-didattiche e di ampliamento dell'offerta formativa (AOF) in **54** sezioni di scuola dell'infanzia del Comune di Firenze:

Lotto 1 – 18 sezioni + ampliamento offerta formativa (AOF: psicomotricità, educazione musicale, lingua inglese, media education)

Scuole e numero sezioni	Attività oggetto di affidamento
Agnesi 2 sezioni Innocenti 3 sezioni Mazzei 3 sezioni Rossini 4 sezioni Vittorio Veneto 6 sezioni	Attività educativo didattiche + AOF

Lotto 2 – 15 sezioni + ampliamento offerta formativa (psicomotricità, educazione musicale, lingua inglese, media education)

Scuole e numero sezioni	Attività oggetto di affidamento
Dionisi 2 sezioni Fortini 3 sezioni Grifeo 2 sezioni Lavagnini 4 sezioni Stefani 4 sezioni	Attività educativo didattiche + AOF

Lotto 3 – 21 sezioni + ampliamento offerta formativa (psicomotricità, educazione musicale, lingua inglese, media education)

Scuole e numero sezioni	Attività oggetto di affidamento
Allori 3 sezioni Il Pesciolino 4 sezioni Niccolini 7 sezioni Viani 2 sezioni Villa Ramberg 5 sezioni	Attività educativo didattiche + AOF

nel rispetto delle Linee Guida per il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) di cui al successivo articolo 2 "Descrizione del servizio". Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore in piena autonomia, tenendo conto delle finalità e delle caratteristiche indicate nel presente capitolato e dovrà essere reso nelle scuole dell'infanzia le cui strutture, attrezzate, sono del Comune di Firenze.

Art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Caratteristiche del servizio e tipologia delle attività

Si premette che la Scuola dell'Infanzia comunale, quale scuola paritaria in attuazione della L.62/2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", prevede:

- la realizzazione di un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
- un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

- l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio;
- personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- contratti individuali di lavoro per il personale insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

La scuola dell'infanzia persegue e sostiene la sperimentazione pedagogica, definita dalla collaborazione tra Coordinamento pedagogico e personale docente, attraverso la ricerca di azioni innovative e coerenti con le finalità educative e con i bisogni rilevati nel territorio. Lo stile educativo si ispira a criteri di ascolto, di accompagnamento, di mediazione comunicativa, con una costante attenzione all'osservazione, alla progettazione, alla verifica e alla documentazione.

Il servizio ha avvio nella settimana antecedente l'avvio dell'anno scolastico, in base alle date indicate nel calendario scolastico regionale, salvo eventuali anticipazioni, sino al 31/08 dell'anno successivo.

In base al citato calendario regionale le attività didattiche sono sospese per due settimane in corrispondenza delle festività natalizie, per 6 giorni in corrispondenza delle festività pasquali e dal 01/07 al 31/08 per le vacanze estive; inoltre il/la dirigente scolastico ha facoltà di prevedere la sospensione delle attività didattiche per un massimo di 5 (cinque) giorni per ogni anno scolastico.

Il servizio richiesto:

- è rivolto a bambini/bambine compresi nella fascia di età 3/6 anni frequentanti le scuole dell'infanzia comunali;
- prevede la suddivisione dei/delle bambini/e in sezioni eterogenee per età;
- deve essere volto a favorire l'integrazione e la valorizzazione delle differenze culturali mediante la previsione di interventi in grado di garantire la comunicazione interculturale;
- dovrà essere realizzato all'interno dell'orario scolastico nelle strutture indicate a copertura delle sezioni incluse in ciascuno dei tre lotti come indicato al precedente art. 1.;
- è finalizzato a dare risposte alla crescente complessità del sistema scolastico e alle esigenze dell'utenza relativamente all'orario di frequenza richiesto (dalle 7,30, 8,00 o 8,30 e fino alle 16,30 oppure alle 17.00), all'atto delle iscrizioni;
- deve offrire attività educativo-didattiche secondo l'articolazione oraria indicata all'art. 3 e di ampliamento dell'offerta formativa da svolgersi in orario antimeridiano o pomeridiano, rivolte principalmente all'acquisizione di competenze ed esperienze nell'ambito della psicomotricità, della lingua straniera, dell'educazione musicale e della *media-education*, oltre alle altre attività indicate più avanti alle lettere e), f), g) e h);
- le attività di ampliamento dell'offerta formativa di cui ai successivi punti a), b) e c) devono essere svolte per un numero di ore annue per sezione non inferiore a 20 o al numero superiore di ore offerte, da svolgersi con cadenza indicativamente settimanale, per ciascuna delle tre attività, con una programmazione che sia compatibile con le caratteristiche della fascia d'età. L'attività di cui al punto d) dovrà essere svolta per un numero di ore annue non inferiore a 5, o al numero superiore di ore offerte per ciascuna sezione. Eventuali ore aggiuntive offerte dall'operatore economico potranno essere impiegate anche per attività di documentazione e monitoraggio per garantire l'effettiva integrazione di tali attività con il PTOF delle singole scuole, nonché per attività volte a favorire gli incontri con le famiglie. La declinazione di dettaglio dell'ampliamento dell'offerta dovrà essere comunicata all'Amministrazione precedentemente all'avvio della stessa;

- deve ampliare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e coordinarsi con le attività educative della scuola, tenendo conto dei bisogni formativi dei bambini e delle bambine;
- dovrà mirare alla gestione delle sezioni (composte in media da 22 bambini/bambine e fino ad un massimo di 28 bambini/bambine) con momenti laboratoriali finalizzati all'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e con attività inerenti all'ampliamento dell'offerta formativa;
- deve essere garantito da figure docenti e personale educativo – quest'ultimo limitatamente alle attività di ampliamento dell'attività formativa per le attività di cui ai successivi punti a), b), c), e d).

Le attività educative e di ampliamento offerta formativa sono:

- a) Attività psicomotoria
- b) Attività di lingua straniera (inglese)
- c) Attività musicali
- d) *Media education*
- e) Attività grafico, pittoriche, manipolative;
- f) Attività di esplorazione e scoperta;
- g) Attività di approccio scientifico, logico;
- h) Attività di narrazione, drammatizzazione.

Le suddette attività dovranno essere svolte con fornitura di materiali e attrezzatura necessaria a cura e spese dell'aggiudicatario. La riparazione/manutenzione di detti materiali ed attrezzature sarà a carico dell'aggiudicatario stesso.

Si precisa che i materiali di base sono presenti nelle scuole.

Il servizio oggetto dell'appalto deve tenere conto della carta dei Servizi per le Scuole dell'Infanzia Comunali (reperibile al seguente link <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita>) e delle Linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale per le scuole dell'infanzia per gli anni scolastici di riferimento, (allegato 2) in uno spirito di collaborazione tra settore pubblico e privato, in raccordo con il Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative e in conformità ai criteri di seguito riportati:

- utilizzare, per le attività, personale docente e personale educativo con titoli di studio specifici e/o attestati professionali acquisiti nell'ambito dello svolgimento delle attività educative nella fascia 0-3 e/o 3-6 anni come meglio dettagliato all'art. 5;
- assicurare la direzione, l'organizzazione e il coordinamento delle attività attraverso i/le Coordinatori/trici, come precisato all'art. 5;
- utilizzare materiale ludico/didattico strutturato, metodi e strumenti di lavoro adeguati alle attività oggetto dell'appalto e mediante eventuali servizi aggiuntivi e innovativi in conformità a quanto contenuto nell'offerta presentata in gara;
- documentare le attività svolte con la produzione di materiale grafico e fotografico anche inserito su supporti digitali, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati

personali, con particolare riguardo ai minori, in conformità a quanto contenuto nell'offerta presentata in gara; la produzione documentale su supporti digitali richiesta dovrà essere ritenuta patrimonio di ogni scuola e quindi ivi conservata. Il materiale documentale prodotto rimarrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale, a cui andranno consegnati i file dietro semplice richiesta, come meglio specificato all'art. 7;

- produrre una relazione finale delle attività svolte, da presentare al termine dell'anno scolastico di riferimento, dove si dia anche atto di quali attività siano state realizzate tenendo conto degli elementi costitutivi del PTOF.

L'appaltatore dovrà rispettare il programma di gestione contenente anche i metodi, gli obiettivi, le finalità, le modalità di verifica e valutazione intermedia e finale presentato in sede di offerta tecnica.

Le attività educativo-didattiche previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, verranno attuate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, sotto il potere direttivo dei/delle coordinatori/coordinatrici individuati/e dal gestore del servizio e monitorate e verificate, in corso d'opera, anche attraverso incontri dei/delle Coordinatori/trici con il Coordinamento Pedagogico del Comune e il Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative nonché mediante sopralluoghi per la verifica della qualità del servizio.

L'aggiudicatario dovrà garantire, sotto la propria esclusiva responsabilità, lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, la qualità dell'intervento e il coordinamento didattico/organizzativo.

Il servizio richiesto dovrà adeguare gli interventi didattici ed educativi, sulla base dei bisogni specifici e di situazioni particolari, segnalate dal Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative che dovessero emergere nel corso dell'anno scolastico nei confronti di bambini e bambine e che non siano noti all'apertura dell'anno scolastico.

Il personale docente e di coordinamento avrà cura di realizzare le attività educativo-didattiche valorizzando le opportunità offerte dal territorio di riferimento, anche tramite la creazione o attivazione di reti e collaborazioni con enti pubblici e privati e realizzazione di specifiche iniziative.

Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, il Comune o l'appaltatore, in forza di specifiche convenzioni finalizzate alla realizzazione di esperienze formative innovative, si riservano di inserire, in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto, allievi frequentanti Istituti superiori, Università o corsi di formazione per il conseguimento di uno dei titoli di studio riconosciuti dalla Regione Toscana per le figure professionali operanti nei servizi educativi per consentire loro lo svolgimento di tirocini formativi di tipo curriculare o extracurriculare e/o di progetti nell'ambito dei PCTO. I percorsi e i tirocini di cui sopra potranno essere attivati direttamente dall'appaltatore, nel rispetto delle procedure assicurative e delle norme in materia di sicurezza previste dagli accordi. L'aggiudicatario collaborerà nella realizzazione degli eventuali progetti di servizio civile nazionale attivati dalla Direzione Istruzione.

L'appaltatore collabora alla progettazione e all'inserimento di volontari che partecipano al Servizio Civile, in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto nel servizio.

2.2 Gestione e funzioni del personale

Le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale che, fermo restando l'obbligo di raccordo con l'Amministrazione Comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti di quest'ultima e risponderà del proprio operato solo al responsabile dell'aggiudicatario.

Le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dal soggetto aggiudicatario con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, con propri materiali, mediante la propria organizzazione, a proprio totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato.

Il servizio prevede:

- lo svolgimento di attività frontali a diretto contatto con bambine/bambini frequentanti le sezioni le cui attività sono oggetto del presente appalto;
- la partecipazione ad incontri per la condivisione e la verifica del PTOF, insieme al personale insegnante comunale;
- la predisposizione e gestione delle attività quotidiane con i bambini e con le bambine, programmate in collaborazione con il personale del plesso, in base all'età dei bambini e delle bambine e ai bisogni individuati in specifici contesti;
- l'organizzazione delle attività al fine del miglior utilizzo di spazi e materiali secondo il PTOF condiviso;
- l'assistenza, in collaborazione con gli operatori e le operatrici esperti/e servizi educativi le cui mansioni sono descritte nell'allegato 1), dei/delle bambini/bambine nelle routine quotidiane (pranzo, merenda e più in generale nei momenti di cura del corpo, uscita) in quanto momenti essenziali che favoriscono la relazione, l'autonomia e scandiscono il tempo della giornata;
- l'accompagnamento delle bambine e dei bambini in uscite didattiche e feste (max. 5 volte all'anno) previste dal Collegio docenti ed inserite nel PTOF, insieme al personale docente comunale e che possono essere programmate anche in orario antimeridiano;
- le informazioni quotidiane alle famiglie delle attività svolte dai/dalle bambini/bambine;
- lo svolgimento, in ciascuna sezione, di almeno 20 ore annue di ciascuna delle attività di cui all'art.2, lettere a), b) e c) e di almeno 5 ore annue per l'attività di cui alla lettera d) oltre alle altre attività indicate alle lettere e), f), g) e h).

Eventuali ore aggiuntive offerte dall'operatore economico potranno essere impiegate anche per attività di documentazione e monitoraggio per garantire l'effettiva integrazione di tali attività con il PTOF delle singole scuole, nonché per attività volte a favorire gli incontri con le famiglie.

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti.

2.3 Linee guida per l'ampliamento del P.T.O.F.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è la carta d'identità della scuola d'infanzia: in esso vengono illustrate le proprie linee distintive, l'ispirazione culturale-pedagogica che la muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.

In ogni scuola, all'inizio dell'anno scolastico, viene aggiornato il PTOF sulla base della rilevazione dei bisogni formativi che scaturiscono dall'osservazione dei/delle bambini/e nel primo periodo di frequenza.

I PTOF di ciascuna scuola sono consultabili al seguente link: <https://educazione.comune.fi.it/scuole-3-6>

I PTOF delle scuole dell'infanzia del Comune di Firenze sono composti dai seguenti elementi:

➤ **Identità culturale della scuola:**

- Descrizione del contesto territoriale ed analisi dei bisogni rilevati

- Pensiero pedagogico e metodologia didattica
 - Organizzazione degli spazi e dei tempi
 - Integrazione con il territorio
 - Organigramma del personale della scuola e relativi compiti
- **Progetti:**
- Partendo da una riflessione sul contesto educativo e territoriale, vengono definite le finalità generali e gli obiettivi specifici che la scuola si propone di raggiungere (accoglienza, integrazione/inclusione/socializzazione, continuità educativa, orizzontale e verticale....)
 - Uscite didattiche
- **Documentazione e modalità di verifica di ciascun progetto**
- **Aggiornamento e formazione del personale**

Le attività

Le attività psicomotorie, di lingua straniera, musicali, grafico-pittorico e di manipolazione, di narrazione e drammatizzazione, di esplorazione e scoperta, così pure come quelle che avviano al ragionamento logico-scientifico, costituiscono, nella scuola dell'infanzia, occasioni volte all'apprendimento per via pratica di ciò che più tardi sarà oggetto di riflessioni approfondite, teoriche e sperimentali, e di nuove conoscenze.

Le potenzialità espressive veicolate attraverso il linguaggio verbale che si esplicitano nella narrazione e nella drammatizzazione si intrecciano con quelle del linguaggio corporeo che i bambini e le bambine conoscono bene ma di cui, con l'attività psicomotoria, possono "valutare" l'aspetto comunicativo, e acquisire una nuova percezione di sé e della propria immagine, in un percorso che veicola anche la riflessività, il confronto con gli altri – adulti e pari – e si prefigura come una vera e propria crescita socio-relazionale.

Si aggiunga a ciò che l'approccio ad una lingua straniera, nell'età in cui i bambini e le bambine già posseggono un patrimonio linguistico di L1 importante, seppur individualmente differenziato, induce alla scoperta di altri "mondi", alla curiosità e alla familiarizzazione con suoni, tonalità e sensi diversi. Prendere confidenza con una seconda lingua porta alla riflessione sull'esistenza di molti linguaggi, all'inventività e alla sperimentazione. L'interculturalità e il plurilinguismo vivono nella scuola: si rende sempre più necessario il riconoscimento reciproco e dell'identità di ciascuno, un'apertura che determini "uguaglianza nel riconoscimento delle differenze".

I bambini e le bambine sono "naturalmente" fruitori e fruitrici di immagini, perché il loro sguardo è orientato a studiare, riconoscere, discernere, trovare. Oggigiorno, in un mondo in cui le immagini si moltiplicano numericamente in fretta, vengono spesso "consumate" in un batter di ciglia, ma sono accolte forse in modo poco critico anche da parte degli adulti che, nell'assuefazione, sviluppano una sorta di analfabetismo di ritorno, è indispensabile accostare l'infanzia alla *Media Education*. La ricchezza culturale che la lettura "consapevole" delle immagini fornisce, deve entrare a far parte del "kit" educativo di cui ha diritto l'infanzia, perché cresca nella cittadinanza consapevole e libera. Le stesse immagini in movimento (pensiamo ai cartoni animati, al cinema, alla televisione) forse oggi più frequentate dai bambini e dalle bambine, necessitano di una decodificazione, di un'azione didattica finalizzata ad una compiuta lettura.

Non è da dimenticare che i bambini e le bambine, oggi, si accostano ai nuovi linguaggi comunicativi attraverso la televisione, il cinema, il digitale: la scuola deve aiutare loro a tenere un contatto da protagonisti/e rispetto ai nuovi media, offrendo gli strumenti idonei per orientarsi ed essere soggetti attivi nel loro uso, e dunque creativi.

Per quanto detto, per il valore riconosciuto alla scuola dell'infanzia, per sostenere, sviluppare i servizi esistenti, con una nuova modalità gestionale-organizzativa della scuola che preveda un tempo dedicato alle attività dell'ampliamento dell'offerta formativa, il servizio richiesto, per coerenza didattica e per correttezza educativa, dovrà tenere conto degli elementi costitutivi del PTOF come sopra indicato.

Art. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario deve assicurare il servizio oggetto dell'appalto a partire dalla settimana antecedente l'avvio dell'anno scolastico in base alle date stabilite dal calendario scolastico previsto dalla Regione Toscana (fatte salve eventuali anticipazioni) e sino al 31 agosto dell'anno successivo, tenuto conto dei periodi di sospensione delle attività didattiche indicati al precedente art. 2.

Per il personale docente, l'organizzazione del servizio deve prevedere per ciascuna sezione 30 ore settimanali di attività frontale, oltre al monte ore di raccordo e formazione descritto all'art. 4.

Le ore di attività frontale dovranno essere distribuite dal lunedì al venerdì con orario giornaliero di 6 ore (dalle 10:30 alle 16:30 oppure dalle 11:00 alle 17:00) e per due giorni alla settimana non continuativi (dalle ore 8:30 alle ore 14:30 oppure dalle 7:30/8:00 alle 13:30/14:00 in caso di orario anticipato).

Per attuare le attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, nella settimana antecedente l'avvio dell'anno scolastico indicato in base al calendario regionale, il personale docente del soggetto appaltatore sarà in compresenza con il personale docente comunale; all'inizio dell'anno scolastico, per un periodo da definire in base alle scelte organizzative dell'Amministrazione Comunale le attività frontali potranno essere svolte in compresenza con il personale insegnante del Comune per favorire l'ambientamento dei bambini e delle bambine.

Durante il restante periodo dell'anno è prevista la parziale compresenza giornaliera delle/degli insegnanti comunali con il personale docente dell'aggiudicatario, per affiancare i bambini e le bambine nel modo più adeguato, al momento delle routine prima del pranzo (igiene personale) e durante il pranzo.

Le attività riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa (lingua straniera, psicomotricità, musica e *media-education*) potranno essere svolte sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

Non è prevista l'erogazione del servizio nei casi di sospensione dell'attività didattica per eventuali interruzioni dovute a elezioni, calamità naturali, sciopero e assemblee del personale esecutivo comunale, caso fortuito o forza maggiore.

In caso di sospensione, interruzione o modifica del servizio scolastico per caso fortuito o cause di forza maggiore (si citano a mero titolo esemplificativo, ragioni di emergenza sanitaria, calamità naturali, motivi di sicurezza e ordine pubblico), ivi inclusa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinegoziare il compenso – tenuto conto che il corrispettivo complessivo è commisurato a 40 settimane di attività didattica– e/o rimodulare le attività.

Il servizio riguarderà le sezioni delle scuole dell'infanzia comunali di seguito indicate:

Lotto 1 – 18 sezioni + ampliamento offerta formativa (AOF: psicomotricità, educazione musicale, lingua inglese, media education)

Scuole e numero sezioni	Attività oggetto di affidamento
Agnesi 2 sezioni Innocenti 3 sezioni Mazzei 3 sezioni Rossini 4 sezioni Vittorio Veneto 6 sezioni	Attività educativo didattiche + AOF

Lotto 2 – 15 sezioni + ampliamento offerta formativa (psicomotricità, educazione musicale, lingua inglese, media education)

Scuole e numero sezioni	Attività oggetto di affidamento
Dionisi 2 sezioni Fortini 3 sezioni Grifeo 2 sezioni Lavagnini 4 sezioni Stefani 4 sezioni	Attività educativo didattiche + AOF

Lotto 3 – 21 sezioni + ampliamento offerta formativa (psicomotricità, educazione musicale, lingua inglese, media education)

Scuole e numero sezioni	Attività oggetto di affidamento
Allori 3 sezioni Il Pesciolino 4 sezioni Niccolini 7 sezioni Viani 2 sezioni Villa Ramberg 5 sezioni	Attività educativo didattiche + AOF

Al fine del coordinamento delle attività educative e di ampliamento dell'offerta formativa, il servizio richiesto deve garantire la partecipazione del personale dell'appaltatore, docenti ed educatori/trici, ad attività di programmazione nelle singole scuole, in raccordo con il Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative.

L'aggiudicatario dovrà apprestare inoltre efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari del proprio personale, informando degli esiti nelle relazioni periodiche.

Art. 4 ATTIVITÀ DI RACCORDO E FORMAZIONE

Il servizio richiesto prevede la valorizzazione del lavoro collegiale, tramite incontri di programmazione e di condivisione, finalizzati al raccordo con il personale docente comunale.

A tale scopo, il servizio richiesto prevede che tutto il personale docente del soggetto aggiudicatario partecipi, oltre agli incontri organizzati dall'aggiudicatario stesso per la gestione del servizio, agli ulteriori incontri per le attività indicate di seguito con il relativo numero di ore per ogni docente:

- 25 ore annue per le attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico (da svolgersi nella settimana antecedente l'avvio di ciascun anno scolastico);
- 30 ore annue per attività collegiali della scuola di assegnazione;
- 55 ore annue propedeutiche alla preparazione attività/incontri con il Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative.

La suddivisione sopra descritta potrà essere oggetto di rimodulazione fra le varie voci, da concordare, e solo in caso di eventuali necessità che si dovessero presentare.

Il servizio richiesto prevede inoltre che il personale docente dell'aggiudicatario partecipi a corsi di formazione professionale congiunta e/o integrata con il personale comunale per un monte ore fino

a 20 ore annuali per ciascun insegnante, oltre ai corsi dovuti dall'aggiudicatario per obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Complessivamente, il monte ore non frontale per il personale docente è pari a 130 ore a persona.

Il servizio richiesto prevede che tutto il personale educativo dell'AOF del soggetto aggiudicatario partecipi, oltre agli incontri organizzati dall'aggiudicatario stesso per la gestione del servizio, agli ulteriori incontri (presentazione e verifica del PTOF delle singole scuole), per complessive 4 ore annue per attività collegiali/incontri di ciascuna scuola di assegnazione.

Il servizio richiesto prevede che le due diverse figure professionali (coordinatore/coordinatrice organizzativo/a e coordinatore/coordinatrice pedagogico/a) di cui al successivo art. 5 esercitino, ciascuna per le proprie competenze, le funzioni di cui all'art. 5, oltre che funzioni di raccordo con il Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative, per un numero complessivo di ore non inferiore a 1770 ore annue o al numero superiore di ore offerte (di cui 270 per il Coordinamento Organizzativo – pari a 18 ore per ciascuna scuola – e 1500 ore per il Coordinamento Pedagogico – pari a 100 ore per ciascuna scuola).

Art. 5 PERSONALE

5.1 Coordinatore/Coordinatrice organizzativo/a

Le funzioni di direzione e coordinamento organizzativo dovranno essere assicurate da una specifica figura professionale, che avrà il compito di gestire il servizio, comprese le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie e di monitoraggio/verifica e valutazione del servizio, oltre che di raccordo con il Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative.

Il Coordinatore/la Coordinatrice dell'aggiudicatario è il/la referente del servizio oggetto del presente appalto e deve accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati al personale dell'impresa aggiudicataria docente ed educativo.

Il Coordinatore/la Coordinatrice organizzativo/a dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza indicati nel curriculum vitae presentato in sede di offerta tecnica, rispetto ai quali il Comune si riserva di effettuare controlli.

Qualora si renda necessario sostituire il Coordinatore/la Coordinatrice organizzativo/a, dovrà essere individuata una persona in possesso di requisiti di professionalità, competenza ed esperienza sostanzialmente analoghi a quelli indicati in sede di offerta tecnica.

5.2 Coordinatore/Coordinatrice pedagogico/a

Le funzioni di coordinamento pedagogico dovranno essere assicurate da una specifica figura professionale che avrà il ruolo di raccordo/sostegno/accompagnamento al gruppo nella stesura del piano di lavoro relativo alle attività educative riferite all'anno scolastico 2026/2026 e di monitoraggio/verifica e valutazione del servizio. Le attività e le funzioni di coordinamento dovranno svolgersi in raccordo con il Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative e il Coordinamento Pedagogico del Comune e con modalità tali da garantire la massima condivisione e comunicazione con quest'ultimo.

Il Coordinatore/ la Coordinatrice è il/la referente pedagogico/a del servizio oggetto del presente appalto e deve assicurare che le attività educative e di ampliamento dell'offerta formativa siano svolte secondo quanto previsto dal progetto/offerta.

Il Coordinatore/la Coordinatrice pedagogico/a dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza indicati nel curriculum vitae presentato in sede di offerta tecnica, rispetto ai quali il Comune si riserva di effettuare controlli.

Qualora si renda necessario sostituire il Coordinatore/la Coordinatrice pedagogico/a, dovrà essere individuata una persona in possesso di requisiti di professionalità, competenza ed esperienza sostanzialmente analoghi a quelli indicati in sede di offerta tecnica.

5.3 Requisiti dei/le coordinatori/trici

Per le figure dei due coordinatori/coordinatrici di cui ai punti 5.1 e 5.2 è richiesto il possesso di laurea breve o specialistica, con esperienza almeno biennale di coordinamento e di formazione per gruppi di lavoro in ambito educativo e didattico, maturata presso scuole, servizi di enti pubblici, associazioni, agenzie formative, cooperative ed istituti legalmente riconosciuti in Italia o all'estero e validi in Italia.

5.4 Personale docente e personale educativo

Il personale docente individuato dal soggetto concorrente deve essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio richiesti dalle norme statali vigenti, nonché pregressa esperienza professionale in servizi educativi/didattici per la fascia di età 0-3 e/o 3-6 anni nell'ultimo quinquennio.

È richiesto un numero di docenti pari ad uno/una per ognuna delle 54 sezioni in cui si svolgeranno le attività educativo-didattica e un numero di educatori/educatrici necessario alla realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta formativa commisurato a quanto proposto in sede di offerta tecnica.

Il personale insegnante deve essere adeguatamente formato, a cura e spese del soggetto appaltatore, in materia di primo soccorso pediatrico e antincendio (rischio medio). Prima dell'avvio dell'anno scolastico, l'aggiudicatario dovrà fornire, per ciascun insegnante, la documentazione comprovante la frequenza al relativo corso di formazione.

Il gruppo di lavoro di personale educativo dedicato all'ampliamento dell'offerta formativa dovrà essere in possesso dei titoli di studio e/o attestati di formazione professionale come di seguito riportati:

Titoli del gruppo di lavoro del personale per le attività educative di psicomotricità

Laurea in ambito motorio/psicomotorio

ovvero

diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed attestati di qualifica in ambito motorio/psicomotorio con esito finale ed esperienza professionale almeno di 24 mesi complessivi di interventi educativi nella fascia di età 3/6 anni.

Titoli del personale per le attività educative di lingua straniera

Laurea nel settore specifico

ovvero

diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed esperienza professionale almeno di 24 mesi complessivi di interventi educativi nella fascia di età 3/6 anni e certificazione linguistica almeno di livello B2.

Titoli del personale per le attività educative musicali

Laurea o diploma accademico nel settore specifico

ovvero

diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed esperienza professionale almeno di 24 mesi complessivi di interventi educativi nella fascia di età 3/6 anni.

Titoli del personale per le attività educative media education

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e aver completato percorsi formativi attestanti lo studio di strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative ai media digitali e/o esperienza professionale specifica nel campo della media education.

Il personale dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 “*Codice per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali*” e ss.mm.ii. e applicarli per quanto di propria competenza.

Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Tutto il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale; dovrà mantenere un comportamento corretto, appropriato e rispettoso di tutte le differenze (di genere, religione, etnia, cultura, etc.) anche nell’utilizzo del linguaggio.

Il personale del soggetto aggiudicatario avrà la responsabilità didattico-educativa del corretto svolgimento delle attività assegnate.

Il personale del soggetto aggiudicatario, durante l’intero arco di svolgimento del servizio, dovrà essere riconoscibile attraverso un apposito tesserino di riconoscimento.

5.5 Assenza del personale docente e personale educativo

Il servizio richiesto prevede la tempestiva sostituzione del personale assente al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio.

Il coordinatore/la coordinatrice deve comunicare l’assenza e il nominativo del/della sostituto/a entro le ore 10:00 di ogni mattina per posta elettronica agli indirizzi e-mail: istruzione.zerosei@comune.fi.it e personale.scuolainfanzia@comune.fi.it del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative del Comune, o altro indirizzo che verrà indicato in fase di esecuzione del contratto.

Il coordinatore/la coordinatrice deve altresì comunicare e motivare secondo le modalità e tempistiche indicate al precedente capoverso eventuali mancate sostituzioni del personale totali o parziali.

5.6 Clausola sociale e disposizioni inerenti il personale

L’aggiudicatario è tenuto a garantire, ai sensi dell’art. 57 del codice, l’applicazione del contratto collettivo nazionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo del 26.01.2024, codice CNEL T151, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Codice.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto (dipendenti e soci lavoratori), assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele o equivalenti del CCNL indicato, in conformità del progetto di assorbimento presentato in gara. Il rispetto delle

previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato in allegato alla relazione generale illustrativa del servizio e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, monte ore.

L'Appaltatore inoltre deve dimostrare ai sensi dell'art. 57 del Codice di aver adottato idonee misure volte a garantire le pari opportunità di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. In particolare:

- A. l'Appaltatore che occupa un numero **pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50** non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, come dettagliato all'art. 15 del Capitolato Speciale, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso;
- B. l'Appaltatore che occupa un numero **pari o superiore a quindici dipendenti** è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 del presente Capitolato, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

L'operatore economico aggiudicatario del contratto deve adempiere all'obbligo, assunto in sede di presentazione di offerta, di assicurare una quota pari almeno al 30 % delle assunzioni necessarie (se ve ne sono) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile.

La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 del presente Capitolato.

Art. 6 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire i seguenti aspetti prioritari:

1. la predisposizione e l'attuazione del progetto educativo-didattico tenendo conto che le attività sono rivolte a bambini/e da 3 a 6 anni e che dovrà essere modulato in relazione al PTOF della scuola interessata;
2. la presenza delle figure di un/a coordinatore/coordinatrice organizzativo/a ed un/a coordinatore/coordinatrice pedagogico/a che esercitino il potere organizzativo e direttivo, ciascuno per le proprie competenze, nei confronti del proprio personale e siano interlocutori unici, per le rispettive competenze, per il Comune; i relativi nominativi ed i recapiti telefonici dovranno essere comunicati al Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative prima della data di decorrenza dell'appalto;
3. la gestione delle sostituzioni in caso di necessità;

4. una sede operativa nell'Area Metropolitana di Firenze, dall'inizio delle attività, con recapito telefonico attivo durante l'orario di esecuzione del servizio;
5. l'organizzazione delle attività e programmazione delle stesse, nell'ambito delle tipologie e degli interventi previsti per il servizio richiesto (attività frontali in sezione e attività educative di ampliamento offerta formativa), attraverso l'impiego di proprio personale provvisto dei requisiti di cui all'art. 5;
6. partecipazione del proprio personale a corsi di formazione professionale, anche ai fini dell'aggiornamento, a spese dell'aggiudicatario, oltre ai corsi dovuti dall'aggiudicatario per obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
7. raccordo con la struttura del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative.

Con riferimento al **Personale**, l'aggiudicatario è obbligato a:

1. garantire che il personale inserito nelle attività oggetto dell'appalto sia in possesso dei titoli di studio previsti per lo svolgimento del servizio richiesto; a tal fine deve comunicare al Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative, prima dell'inizio della gestione oggetto dell'appalto, i seguenti dati:
 - elenchi nominativi del personale impiegato con indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'art. 5;
 - gli elenchi nominativi delle unità di personale per le eventuali sostituzioni comunicando tempestivamente al Servizio suddetto l'aggiornamento di detti elenchi in caso di ulteriori necessità;
 - attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. e programmazione della formazione per il personale neo-assunto;
2. utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto il personale elencato all'inizio dell'anno scolastico o, in alternativa, dichiarare i motivi di forza maggiore per i quali non è possibile adempiere a tale obbligo;
3. provvedere all'assegnazione del personale nelle singole strutture, comunicando al Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative i nominativi e le rispettive sedi di lavoro;
4. dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale impegnato di un tesserino visibile di riconoscimento con le generalità personali, qualifica e nome dell'aggiudicatario;
5. assicurare che il proprio personale partecipi agli incontri entro il monte ore previsto all'art. 4;
6. garantire, di norma, per tutta la durata del contratto, la continuità del personale assegnato alla sezione, al fine di assicurare la migliore qualità del servizio prestato; pertanto, il suo avvicendamento per motivi diversi dalla maternità, paternità, dimissioni, malattia o altri gravi motivi documentati, comporterà l'applicazione di una penale (art. 15);
7. assicurare che tutto il personale mantenga un comportamento professionale rispettoso e corretto nei confronti dei bambini/bambine, dei loro familiari, del personale del Comune, con cui si trova a collaborare attenendosi alle norme previste dal Codice di comportamento del Comune di Firenze approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 e conformemente al proprio Codice etico professionale;
8. assicurare che tutto il personale sia fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni;

9. dotare, a propria cura e spese, il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale richiesti per ogni specifica mansione nonché di quelli necessari in ottemperanza di disposizioni igienico sanitario previste dalla normativa nazionale, regionale o locale.

Con riferimento alle **sostituzioni**, l'aggiudicatario dovrà:

1. provvedere in caso di assenze, anche temporanee e di breve durata, all'immediata sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica, in conformità ai requisiti previsti dal capitolato, di cui all'elenco nominativo comunicato prima dell'inizio della gestione ed eventualmente integrato durante l'anno scolastico;
2. assicurare le regolari sostituzioni del personale curando anche l'informazione/formazione del personale neo-inserito in merito a compiti e modalità di espletamento del servizio;
3. sostituire, a seguito di autonoma valutazione, il personale ritenuto non idoneo, anche su segnalazione di disservizi da parte del Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative, entro 5 giorni o immediatamente, qualora sussista l'urgenza, nel caso detto personale non fosse adeguato allo svolgimento del servizio richiesto e con particolare riferimento al rapporto con i minori compresi nella fascia d'età 3/6 anni;
4. informare tempestivamente il Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative di ogni problema o difficoltà riguardante l'esecuzione del servizio.

Con riferimento all'**organizzazione del servizio**, l'aggiudicatario è obbligato a:

1. rispettare gli obblighi previsti in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi e garantire le necessarie sostituzioni tempestivamente, così come indicato all'art. 5.5, del personale assente e comunicare, a scopo informativo, le sostituzioni provvisorie o definitive al Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative;
2. dare, in caso di sciopero del proprio comparto, preavviso di 10 giorni, mediante posta elettronica all'indirizzo email: personale.scuolainfanzia@comune.fi.it, del Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.146/1990 e ss.mm.ii. ed eventuali successivi protocolli operativi;
3. dare, in caso di assemblea sindacale, quanto prima e comunque almeno 24 ore prima, preavviso, mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail: personale.scuolainfanzia@comune.fi.it, del Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative, tenuto conto che, per esigenze organizzative, di norma le famiglie vengono avvertite delle assemblee almeno 5 giorni prima;
4. garantire la continuità dei/delle figure di Coordinatori/Coordinatrici per la durata del contratto, salvo dimissioni degli/delle interessati/e o interruzioni legittimate, quali ad esempio maternità, malattie/infortuni di lunga durata;
5. redigere una relazione mensile relativa all'attività svolta, con particolare riguardo alla tipologia e alla quantità delle comunicazioni con le famiglie, con il personale docente comunale, con i coordinatori/le coordinatrici e con il personale esecutivo, nonché una relazione finale dettagliata entro la fine del servizio dove si dia anche atto di quali attività siano state realizzate in connessione con il PTOF; dovrà inoltre essere prodotta trimestralmente una relazione che evidenzi le principali attività svolte, i risultati raggiunti e le eventuali criticità emerse, ed eventuali proposte migliorative, oltre a un riepilogo per tipologia e quantità dei materiali di facile consumo acquistati per ciascuna scuola;
6. svolgere la prestazione con autonomia organizzativa e gestionale e armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati dal Comune di Firenze e nel rispetto delle Linee di indirizzo

delle scuole dell'infanzia comunali che sono annualmente aggiornate; a tal fine, a esclusivo scopo indicativo, si allegano le Linee di indirizzo dell'anno scolastico 2024/25 (allegato 2);

7. impiegare esclusivamente personale regolarmente assunto e per il quale l'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali; in particolare l'aggiudicatario si impegna ad applicare condizioni retributive e normative equivalenti a quelle previste dal CCNL indicato sopra; nel caso di soci/e lavoratori/lavoratrici di società cooperative, ad assicurare l'applicazione dell'art.7, comma 4 del D.L. 248/2007 convertito con L.31/2008;
8. osservare tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge;
9. esibire in qualsiasi momento, su richiesta del Comune, la documentazione, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali e assistenziali e sulla sicurezza sul luogo di lavoro; il Comune si riserva comunque la possibilità di effettuare controlli anche a campione presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali circa la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto;
10. osservare le disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la riservatezza dei dati personali, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; l'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative, da qualsiasi fonte provengano e ad assumere la responsabilità del trattamento dei dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente capitolato; il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
11. dotarsi di adeguati strumenti di verifica e valutazione mediante specifici indicatori quantitativi e qualitativi per il costante monitoraggio della qualità del servizio, percepita ed erogata.

Art. 7 MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE

Il materiale analogico e digitale prodotto dal personale docente ed educativo del soggetto appaltatore ai fini di documentazione delle attività svolte dovrà essere consegnato in copia o comunque messo a disposizione delle rispettive scuole e ivi conservato nonché del Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative e del Coordinamento Pedagogico del Comune.

L'uso di tale materiale per finalità ulteriori rispetto alla documentazione (a mero titolo esemplificativo si citano finalità divulgative, la pubblicazione sul proprio sito internet, l'impiego in convegni o pubblicazioni ecc.), deve avvenire previa autorizzazione scritta del Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative; il soggetto appaltatore è comunque tenuto a rendere noto che esso si riferisce ad attività svolte presso le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze e in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 8 DURATA DEL CONTRATTO - RINNOVO DEL SERVIZIO

L'appalto ha durata dalla settimana antecedente l'avvio dell'anno scolastico in base alle date stabilite dal calendario scolastico regionale – salvo eventuali anticipazioni – sino al 31/08 dell'anno successivo tenuto conto delle sospensioni delle attività didattiche come meglio indicate al precedente art. 2.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico il servizio richiesto prevede che il personale partecipi ad incontri insieme al personale insegnante del Comune, nell'ambito del monte ore previsto all'art. 4. Per attuare le attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico nella settimana antecedente l'avvio dell'anno scolastico in base alle date indicate dalla Regione Toscana, il personale docente del

soggetto appaltatore sarà in compresenza con il personale docente comunale; all'inizio dell'anno scolastico, per un periodo da definire in base alle scelte organizzative dell'Amministrazione Comunale, le attività frontali potranno essere svolte in compresenza con il personale insegnante del Comune per favorire l'ambientamento dei bambini e delle bambine.

La durata dell'appalto decorre dal momento della stipula del contratto o dal precedente momento di avvio dell'esecuzione in caso di esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto potrà essere rinnovato per 1 (uno) anno – anno scolastico 2026/2027, come previsto dalla nota integrativa al Bando tipo ANAC 1/2023; alle medesime condizioni del contratto originario, fatta salva la modifica di alcune clausole non più attuali.

Il corrispettivo del rinnovo sarà determinato dall'importo stimato per lo stesso ridotto della percentuale di ribasso d'asta proposta dall'operatore economico in sede di offerta economica per il primo anno di affidamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale dovrà comunicare all'aggiudicatario tale facoltà, mediante posta elettronica certificata, entro 1 mese antecedente la scadenza naturale del contratto.

Art. 9 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'importo a base di gara per l'anno scolastico 2025/2026 risulta pari a € **2.184.751,29** IVA esclusa, compresi gli oneri previsti per la sicurezza, pari a € **480,00** iva esclusa, non soggetti a ribasso, per 54 sezioni per il servizio delle attività educativo-didattiche e per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Nell'importo a base di gara sono incluse le spese per la realizzazione delle attività, nonché il costo del personale, i costi di coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa dell'impresa, i costi delle attrezzature e dei materiali necessari per le attività educative e di ampliamento dell'offerta formativa (inclusa la relativa riparazione/manutenzione), i costi generali e l'utile d'impresa e ogni altra spesa non rientrante fra quelle a carico del Comune.

È a carico del Comune esclusivamente il costo del pranzo consumato dal personale docente dell'aggiudicatario in quanto consumato contestualmente ai/bambini/bambine e al personale docente comunale, anche ai fini del momento educativo collegato al pranzo stesso.

Art. 10 MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Potranno inoltre essere apportate le seguenti modifiche:

A) qualora, in ragione delle esigenze del dimensionamento scolastico, venga disposta dalle competenti autorità la statalizzazione di una o più scuole dell'infanzia comunali incluse nel presente affidamento.

B) qualora, in ragione dell'esiguo numero delle nuove iscrizioni e delle riconferme dei bambini e delle bambine già frequentanti, l'Amministrazione Comunale disponga la soppressione di una o più sezioni e/o di una o più scuole dell'infanzia oggetto dell'appalto.

In caso di statalizzazione o soppressione di una o più scuole dell'infanzia comunali, nonché in caso di soppressione di una o più sezioni di scuola dell'infanzia, il servizio oggetto di affidamento sarà ridotto in misura proporzionale al numero di sezioni e scuole statalizzate e/o chiuse.

L'operatore economico aggiudicatario sarà liberato dall'obbligo di rendere le prestazioni relative a dette scuole e/o sezioni e il corrispettivo sarà ridotto in misura proporzionale secondo i seguenti criteri:

- la parte di corrispettivo corrispondente al costo del personale docente (insegnanti ed educatori) e all'acquisto di materiali sarà ridotta in ragione del numero di sezioni incluse nella statalizzazione e/o sezioni soppresse;

- la parte di corrispettivo corrispondente al costo relativo al coordinamento pedagogico ed organizzativo, nonché ai costi generali e ad ogni altra voce sarà ridotta in ragione del numero di scuole incluse nella statalizzazione e/o soppresse (da applicarsi solo in caso di statalizzazione/soppressione di una o più scuole).

In caso di sospensione, interruzione o modifica del servizio scolastico per caso fortuito o cause di forza maggiore (si citano a mero titolo esemplificativo, ragioni di emergenza sanitaria, calamità naturali, motivi di sicurezza e ordine pubblico), ivi inclusa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, il contratto oggetto del presente affidamento potrà essere modificato in base alle prestazioni effettivamente erogate ed erogabili tenuto conto che il corrispettivo complessivo è commisurato a 40 settimane di servizio.

C) In considerazione di variazioni del modello organizzativo adottato dalle scuole, l'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare l'opzione di richiedere un aumento del monte ore non frontale del personale docente nella misura di n. 20 ore per anno scolastico per ciascuna unità di personale insegnante impiegato nelle sezioni del presente appalto.

Il corrispettivo sarà incrementato tenendo conto del costo orario del personale docente inquadrato nel livello D2 previsto dal CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo del 26.01.2024 (come aggiornato in base al decreto direttoriale n. 30 del 14/06/2024 Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e quindi per un importo massimo pari ad € 25.214,07, di cui per il lotto n. 1 € 8.404,69; per il lotto n. 2 € 7.003,91 e per il lotto n. 3 € 9.805,47.

D) qualora in ragione di trasferimenti di sedi o modifica dei locali si renda necessario nei mesi di luglio e agosto disallestire e riallestire le sezioni di una o più scuole facenti parte del presente affidamento. In tal caso il servizio oggetto di affidamento sarà aumentato in misura proporzionale al numero di scuole e di sezioni effettivamente coinvolte e in base al numero di ore che si renderanno effettivamente necessarie, tenuto conto che ciascuna unità di personale docente (con qualifica di insegnante) sarà impiegata per un massimo di 2 settimane con un impegno orario massimo di 25 ore settimanali e ciascuna unità di personale di coordinamento pedagogico sarà impiegata per un massimo di due settimane e con un impegno orario massimo di 15 ore settimanali. Conseguentemente il corrispettivo sarà incrementato tenuto conto del costo del personale insegnante e di coordinamento come da CCNL sopra richiamato, e quindi per un importo massimo pari ad € 19.207,50 di cui per il lotto n. 1 € 6.805,69, per il lotto n. 2 € 5.596,11, e per il lotto n. 3 € 6.805,69.

Art. 11 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 11 comma 4 dell'Allegato II.2-bis e dell'art. 10 comma 1 lettera d) del medesimo Allegato, i prezzi saranno adeguati in aumento o in diminuzione in base agli indici delle retribuzioni (IR) contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico (codice ATECO 85.10.00), reperibili sul portale istituzionale ISTAT.

La SA tramite il RUP e il DEC monitora l'andamento del predetto indice con frequenza mensile al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice. Al fine di assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, il DEC, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore affinché possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma soltanto pro futuro.

In caso di ricorso al subappalto la revisione prezzi è riconosciuta ai subappaltatori secondo le modalità del presente articolo.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà, inoltre, atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione.

Art. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Comune si impegna a pagare il corrispettivo, come risultante dagli esiti della gara, oltre ad IVA di legge, previa verifica della regolarità della fattura, della corretta esecuzione del servizio e della regolarità contributiva.

I pagamenti verranno effettuati mensilmente, in qualità di acconti per la prestazione resa e salvo conguaglio, che terrà conto delle mancate sostituzioni a qualunque titolo, totali o parziali, non imputabili alla negligenza dell'affidatario.

I pagamenti verranno effettuati mensilmente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle relative fatture riepilogative dei servizi effettuati nel periodo di riferimento in conformità a quanto risulta dal sistema di rilevazione delle presenze adottato ai sensi dell'art.14.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare:

- si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per la presente fornitura, e a comunicare i nominativi della/delle persona/persona delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione;
- assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

- si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13 COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ

I soggetti aggiudicatari sono responsabili della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni provocati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, dovranno garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi che saranno a suo totale carico, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata del contratto.

I soggetti aggiudicatari sono tenuti ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Resta inteso che l'Amministrazione, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio.

Il Comune è pertanto esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini e alle bambine durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari all'interno e all'esterno della scuola.

Il Comune e l'Aggiudicatario si presumono responsabili nella misura del 50% ciascuno per i danni e gli infortuni occorsi ai bambini e alle bambine durante le ore di compresenza del personale docente e/o educativo dell'aggiudicatario con il personale comunale, salvo l'accertamento delle effettive e rispettive responsabilità. La parte che abbia provveduto al risarcimento del danno in favore del terzo danneggiato in misura eccedente la propria quota di responsabilità avrà diritto di regresso nei confronti dell'altra.

L'impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà:

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 5.000.000,00 con un sottolimito per RCO non inferiore a € 2.500.000,00 a persona;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi dovuti alla somministrazione di cibi e bevande;
- estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici in uso per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 200.000,00;

- estesa ai danni da incendio a cose e fabbricati di proprietà del Comune di Firenze e/o di terzi, cagionati durante l'esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore ad € 500.000,00.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Firenze o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata e gestita esclusivamente dalla compagnia assicuratrice.

L'aggiudicatario dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare, per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.

Il numero degli utenti da assicurare è dato dalla capienza massima di ciascuna struttura indicato nel documento di valutazione dei rischi redatto dall'appaltatore.

Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio.

Art. 14 CONTROLLO QUALITÀ E VERIFICHE PRESTAZIONI.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) è il soggetto responsabile dei rapporti con l'appaltatore per i servizi oggetto del contratto.

Il DEC è preposto al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Il contratto, le istruzioni e le prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti dall'Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme del contratto e del presente capitolato.

Il Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative, in raccordo col Coordinamento Pedagogico, eserciterà funzioni di controllo e di verifica circa la qualità del servizio, anche tramite apposite check-list sulla base dei modelli allegati (allegato 3).

Il Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative potrà, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti, con particolare attenzione all'Ampliamento dell'Offerta Formativa (AOF), al rispetto del progetto organizzativo/didattico presentato e ad eventuali servizi aggiuntivi offerti.

Saranno inoltre effettuati periodici incontri fra i/le coordinatori/coordinatrici dell'impresa aggiudicataria e il Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative, ai fini delle attività di raccordo e verifica della qualità del servizio.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare delle relazioni periodiche – come precisato all'art. 6 - sull'andamento dell'attività e sul gradimento da parte degli utenti, evidenziando le criticità e le proposte migliorative. All'impresa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi e problemi autonomamente individuati.

L'impresa aggiudicataria è unica responsabile della corretta organizzazione e del regolare svolgimento del servizio per il quale impegnerà il personale necessario, e tenendo conto delle indicazioni stabilite dal Comune nelle Linee di indirizzo che ogni anno vengono disposte per le scuole dell'infanzia comunali.

L'impresa dovrà prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese e dovrà dotare la struttura di appositi sistemi di rilevazione (es. registri cartacei

e/o altri sistemi informatizzati) delle presenze in servizio, per consentire la verifica delle presenze da parte del Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative e dall'Aggiudicatario al termine di ogni mese, e comunque quando richiesto dal Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative.

Art. 15 CONTESTAZIONI E PENALI

La Direzione Istruzione - Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative farà pervenire per iscritto all'impresa appaltatrice le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 10 giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'impresa può presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs.36/2023 le penali vengono così articolate:

Penali per difformità nell'esecuzione del servizio

- a) in caso di mancata trasmissione dei nominativi di tutto il personale docente entro una settimana prima dell'avvio del servizio potrà essere applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascun lotto per ogni giorno di mancata comunicazione dei nominativi;
- b) in caso di mancata presa di servizio del personale docente presso una sezione dall'avvio dell'anno scolastico secondo il calendario regionale potrà essere applicata una penale pari ad € 3.000,00 per ogni giorno di assenza priva di sostituzione del personale docente, fatta salva assenza giustificata quale malattia, permessi personali etc, ferma restando la ritenuta del corrispondente compenso, fino a un massimo di 5 giorni lavorativi;
- c) in caso di mancata presa di servizio del personale docente presso tutte le sezioni di una scuola dall'avvio dell'anno scolastico secondo il calendario regionale potrà essere applicata una penale pari ad € 5.000,00 per ogni giorno di assenza priva di sostituzione del personale docente per ogni scuola, fatta salva assenza giustificata quale malattia, permessi personali etc, ferma restando la ritenuta del corrispondente compenso, fino a un massimo di 5 giorni lavorativi;
- d) in caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere il Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari ad e 150,00 per il primo giorno di mancata sostituzione (anche parziale), ferma restando la ritenuta del corrispondente compenso e 250,00/per ogni giorno successivo di mancato servizio continuativo da parte di ogni unità di personale, ove ne sia mancata la sostituzione, sempre ferma restando la ritenuta del corrispondente compenso;
- e) € 50,00 per ogni mancata o ritardata comunicazione di assenza e/o sostituzione del personale totale o parziale;
- f) € 250,00/per ogni giorno di servizio prestato da personale non qualificato ai sensi del presente capitolato;
- g) nel caso di mancato rispetto del piano di assorbimento del personale del gestore uscente, per ragioni addebitabili all'aggiudicatario, di cui all'art. 5.6 del presente capitolato, si applicherà una sanzione pari a 50,00 euro per ciascun giorno lavorativo per ciascuna unità di personale non riassorbita;
- h) nel caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 5 del presente capitolato di assicurare una quota pari almeno al 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione femminile, si

applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Penali per ritardo:

- i) nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 5.6 del presente capitolato nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale del contratto
- j) nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 5 nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e/o della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale del contratto;

L'ammontare delle penali lettere h), i) e j) non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penali lettere a), b), c), d), e), f), g) non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nei casi in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative.

Il Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative si riserva la facoltà di trattenere l'importo delle penalità dalla fattura relativa al mese in cui si sono verificati gli inadempimenti.

In alternativa, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide e formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori. In tale evenienza, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione integrale del deposito cauzionale entro giorni 30 dal ricevimento di formale comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, pena lo scioglimento del contratto.

Si dà atto che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, anche di immagine, derivante da gravi inadempimenti contrattuali che determinino un impatto sull'erogazione del servizio a causa di assenze di personale. A scopo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Amministrazione potrà procedere a rivalersi per danni sull'appaltatore in caso di mancata attivazione del servizio o di chiusura anticipata dello stesso per colpa dell'appaltatore.

Art. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre che le ipotesi di legge, in particolare, le seguenti fattispecie:

1. formulazione da parte del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative di più di tre richiami scritti relativi a gravi inadempimenti relativi ai rapporti con l'utenza avvenuti nella medesima struttura o sezione, non sanzionabili tramite penali;

2. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione del CCNL indicato;
3. mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario dei minimi salariali e delle altre clausole del CCNL indicato, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei lavoratori/delle lavoratrici;
4. danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
5. inottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative in conseguenza dei rilievi effettuati dallo stesso;
6. interruzione non motivata del servizio;
7. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
8. frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte relativamente al progetto didattico/organizzativo;
9. in caso di ritardato adempimento che comporti l'applicazione di penali per importi superiori al 10% dell'importo contrattuale (o del 20% nei casi di cui alle lettere j), k), l) del precedente articolo 15) oppure qualora il verificarsi di inadempimenti che comportino l'applicazione di penali si ripettesse nel tempo in modo tale da rendere insoddisfacente il servizio, persistenti inosservanze delle prescrizioni volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
10. mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall'art. 18.
11. violazione delle norme di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
12. è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del Codice;
13. grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
14. subappalto non autorizzato;
15. grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2021.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto previa contestazione dell'addebito con PEC indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, con l'indicazione di un termine per le relative

giustificazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle giustificazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Ferme eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dal Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative per essersi rivolta ad altre imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso.

In questo caso, l'impresa non potrà opporre eccezioni di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara alle condizioni offerte dal soggetto interpellato.

Art. 17 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice, fermo restando che, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione del servizio, deve essere svolta dall'appaltatore. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, co. 3 del Codice.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art. 119 del Codice al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Per garantire la qualità e la professionalità nella resa delle prestazioni affidate a soggetto qualificato, non possono essere in ogni caso subappaltate le attività nei seguenti ambiti:

- attività del coordinamento pedagogico e organizzativo;
- attività educativo-didattiche, con esclusione dell'ampliamento dell'offerta formativa.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 3 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo riconoscono la revisione prezzi secondo le modalità dell'art. 11 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. in materia di documentazione antimafia ed in base all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all'appaltatore di acquisire e trasmettere alla stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.

Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge n. 190/2012 ss.mm.ii.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.119 del Codice.

È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.

In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s'intenderà l'aggiudicatario.

Art. 18 CAUZIONE

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio, del pagamento delle eventuali penalità e dell'eventuale risarcimento danni, l'impresa dovrà costituire prima della stipula del contratto una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria, qualora versata; la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva ha durata pari a quella del contratto, verrà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio e deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta del Comune.

Nell'ipotesi in cui il Comune debba avvalersi in tutto o in parte di tale cauzione definitiva, l'impresa aggiudicataria è obbligata alla reintegrazione della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'amministrazione.

Art. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione comunale è titolare del trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali, oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. L'aggiudicatario si obbliga a trattare i dati, di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

L'Appaltatore è tenuto ad accettare la nomina quale 'Responsabile esterno del trattamento dei dati personali', comunicando in sede di gara gli estremi della persona fisica o giuridica da nominare.

I dati personali relativi all'Appaltatore saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'Appaltatore potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss del Regolamento sopra citato.

L'Appaltatore si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del servizio di cui trattasi garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

Art. 20 DUVRI

Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza, di cui al comma 3-ter, art.26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., conseguenti allo svolgimento delle attività previste nell'appalto di servizio di cui trattasi, si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, devono essere:

- valutati i possibili rischi da interferenze che possono generarsi negli ambienti di lavoro o di vita, all'interno dei quali si dovranno svolgere le attività definite nel contratto in oggetto,
- definite le misure di prevenzione e/o protezione (in sigla MPP) adottate o da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- individuate le figure coinvolte che dovranno mettere in pratica le MPP definite, compresa la figura dell'addetto alla vigilanza antifumo.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a:

- collaborare all'elaborazione e completare per la parte di sua competenza il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) il cui schema iniziale è stato predisposto dall'Amministrazione Comunale (allegato n. 4);
- informare e formare adeguatamente il proprio personale come indicato nel DUVRI.

Art. 21 FORO COMPETENTE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra il Comune di Firenze – Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative - e l'aggiudicatario, che a tutti gli effetti elegge domicilio in Firenze, così durante l'esecuzione come al termine dell'affidamento, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, verranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente capitolato. Per effetto del suddetto comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 22 STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Firenze e sottoscritto mediante firma digitale. Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel progetto costituente l'offerta tecnica presentata in sede di gara. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

Art. 23 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, per quanto compatibili, al personale dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del sindacato “Regolamento”.

Art. 24 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

Art. 25 SCIOPERI

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/1990 e ss.mm.ii. ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso come disciplinato dall'art. 6 del presente capitolato.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Art. 26 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, si procederà alla risoluzione immediata e automatica del contratto, nonché alla revoca dell'autorizzazione del subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. L'Amministrazione potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 90, comma 2 del D.Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all'articolo 22, determina in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto, nonché alla revoca dell'autorizzazione del subappalto o subcontratto.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nella struttura;

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Art. 27 NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La Dirigente

**Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative –
RUP**